



Bruxelles, 20.1.2016
COM(2016) 4 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del
regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle
statistiche europee sul turismo**

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sul turismo

1. INTRODUZIONE

Il regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ ha istituito un quadro comune ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione sistematici di statistiche sul turismo nell'Unione europea. Esso rifletteva i mutamenti intervenuti nella natura dell'economia del turismo e nelle abitudini dei turisti successivamente all'entrata in vigore della direttiva 95/57/CE del Consiglio² e rispondeva al conseguente cambiamento delle esigenze degli utenti.

Il regolamento (UE) n. 692/2011 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati riguardo a:

- variazioni delle definizioni al fine di rispecchiare le modifiche apportate alle definizioni internazionali (articolo 2, paragrafo 2);
- modifiche dei termini di trasmissione dei dati per tenere conto degli sviluppi economici, sociali e tecnici (articolo 9, paragrafo 5);
- modifiche degli allegati per tenere conto degli sviluppi economici, sociali e tecnici. La Commissione non può tuttavia modificare le disposizioni dell'allegato circa il carattere facoltativo dei dati richiesti e la limitazione dell'ambito di osservazione (articolo 3, paragrafo 2).

Il regolamento (UE) n. 692/2011 mette in evidenza l'importanza che la Commissione svolga durante i lavori preparatori, prima dell'esercizio di tale potere, adeguate consultazioni, anche con esperti.

2. BASE GIURIDICA

La presente relazione è prevista all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 692/2011. In virtù di tale disposizione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per un periodo di cinque anni a decorrere dall'11 agosto 2011. Essa è tenuta

¹ Regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo alle statistiche europee sul turismo e che abroga la direttiva 95/57/CE del Consiglio (GU L 192 del 22.7.2011, pag. 17).

² Direttiva 95/57/CE del Consiglio, del 23 novembre 1995, relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo (GU L 291 del 6.12.1995, pag. 32).

inoltre a elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni.

3. ESERCIZIO DELLA DELEGA

Dopo l'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 692/2011, la Commissione ha adottato un unico atto delegato, il regolamento delegato (UE) n. 253/2013 della Commissione³ che ha modificato alcune definizioni relative al livello di istruzione conseguito al fine di rispecchiare le modifiche apportate alla classificazione internazionale tipo dell'istruzione (ISCED).

L'esercizio della delega è stato ritenuto necessario in seguito alla revisione della classificazione internazionale tipo dell'istruzione (ISCED) adottata dall'UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura) nel corso della sua 36^a conferenza generale tenutasi nel novembre 2011. A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 692/2011, la Commissione può adottare atti delegati al fine di adeguare le definizioni utilizzate nelle statistiche dell'UE sul turismo alle modifiche delle definizioni internazionali.

Il regolamento delegato (UE) n. 253/2013 apporta le seguenti modifiche all'allegato II del regolamento (UE) n. 692/2011:

- tutti i riferimenti alla variabile o disaggregazione socioeconomica "livello di istruzione" sono sostituiti da "livello di istruzione conseguito";
- tutti i riferimenti alle categorie "basso (ISCED 0, 1 o 2)", "medio (ISCED 3 o 4)", "alto (ISCED 5 o 6)" sono sostituiti rispettivamente da "al massimo istruzione secondaria di primo grado", "istruzione secondaria di secondo grado e post-secondaria (non terziaria)", "istruzione terziaria".

Le modifiche si applicano a partire dal 1° gennaio 2014.

La Commissione ha consultato esperti, compresi esperti nazionali in materia di statistiche sul turismo, sul progetto di atto delegato a livello tecnico (nel giugno 2012) e a livello di direttori (nel luglio 2012). Il progetto di regolamento delegato della Commissione è stato presentato ai direttori generali degli istituti nazionali di statistica dell'UE nel novembre 2012.

La Commissione ha adottato il regolamento delegato il 15 gennaio 2013 e ne ha dato notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. Né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni al regolamento delegato entro il previsto termine di due mesi. Una volta scaduto il termine di due mesi il regolamento delegato è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 21 marzo 2013 ed è applicato dal 1° gennaio 2014.

³ Regolamento delegato (UE) n. 253/2013 della Commissione, del 15 gennaio 2013, che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti resi necessari dalla revisione della classificazione internazionale tipo dell'istruzione ISCED in relazione alle variabili e alle disaggregazioni da trasmettere (GU L 79 del 21.3.2013, pag. 5).

Sebbene nei cinque anni successivi alla sua entrata in vigore non vi sia stata necessità di adottare atti delegati per modificare i termini di trasmissione dei dati o per adeguare gli allegati al fine di tenere conto degli sviluppi economici, sociali e tecnici, i conferimenti di potere restano pertinenti.

4. CONCLUSIONI

La Commissione ha esercitato correttamente i poteri delegati ad essa conferiti e invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.